



UNIPOL FUTURO PRESENTE

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'albo tenuto dalla Covip con il n. 5050

Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento dal 30/12/2017

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

UNIPOL FUTURO PRESENTE

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione –

PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

- Art. 1. Oggetto del contratto
- Art. 2. Obblighi della Compagnia
- Art. 3. Dichiarazioni dell'Aderente

PARTE II – ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

- Art. 4. Data di effetto del contratto. Entrata in vigore dell'Assicurazione
- Art. 5. Durata del contratto
- Art. 6. Revoca della proposta. Diritto di recesso
- Art. 7. Scioglimento del contratto

PARTE III – PRESTAZIONI

- Art. 8. Prestazione assicurata in fase di accumulo
- Art. 9. Modifica della base demografica
- Art. 10. Modifica della base finanziaria
- Art. 11. Prestazione assicurata in fase di erogazione
- Art. 12. Prestazione in opzione

PARTE IV – CONTRIBUTI E COSTI

- Art. 13. Il piano di contribuzione
- Art. 14. Costi nella fase di accumulo
- Art. 15. Costi nella fase di erogazione

PARTE V – VICENDE NEL CORSO DEL CONTRATTO

- Art. 16. Rivalutazione della prestazione in fase di accumulo
- Art. 17. Rivalutazione della prestazione in fase di erogazione
- Art. 18. Riscatto Totale. Riscatto Parziale. Anticipazioni
- Art. 18 bis Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
- Art. 19. Decesso dell'aderente
- Art. 20. Trasferimento verso altre forme pensionistiche
- Art. 21. Trasferimento da altre forme pensionistiche

PARTE VI – PAGAMENTI

- Art. 22. Pagamenti della Compagnia

PARTE VII – LEGGE E FISCALITA'

- Art. 23. Legislazione applicabile
- Art. 24. Tasse e imposte
- Art. 25. Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali
- Art. 26. Foro competente

ALLEGATO 1 - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

ALLEGATO 1bis- COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

ALLEGATO 2 - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA IN OPZIONE

ALLEGATO 3 - GESTIONE SEPARATA PREVIATTIVA UNIPOLSAI – REGOLAMENTO

ALLEGATO 4 - GESTIONE SPECIALE DOMANI UNIPOLSAI – REGOLAMENTO

UNIPOL FUTURO PRESENTE

Piano individuale pensionistico di tipo Assicurativo - fondo pensione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la finalità di realizzare un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione (di seguito “PIP”), istituito ai sensi dell’Art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito “Decreto”, e successive modifiche ed integrazioni.

Il contratto è finalizzato alla costituzione di una prestazione pensionistica complementare tramite un’assicurazione sulla vita sottoscritta da un Contraente (di seguito definito l’“aderente”) che in questo particolare tipo di contratto coincide generalmente con l’Assicurato.

Il contratto PIP si può suddividere in due fasi:

- la **fase di accumulo**, che va dalla data di effetto del contratto alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche, durante il quale l’aderente effettua uno o più versamenti, di seguito definiti “contributi” o “premi”.
- e la successiva **fase di erogazione** nella quale vengono liquidate le prestazioni pensionistiche.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito definita la “Compagnia”, risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

ART. 3 - DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE

Le dichiarazioni rese dall’aderente al momento della sottoscrizione del contratto devono essere esatte e complete.

L’inesatta indicazione della data di nascita comporta in ogni caso la rettifica della prestazione assicurativa sulla base dell’effettiva età

PARTE II – ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE

ART. 4 - DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO. ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE

La data di effetto del contratto è indicata nel modulo di adesione ed è riportata in polizza. L’assicurazione entra in vigore alle ore 24.00 della data di effetto del contratto, a condizione che sia stato pagato il primo premio; in caso contrario il contratto entra in vigore alle ore 24.00 della data di pagamento del primo premio.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto coincide con la fase di accumulo e cioè con il periodo di tempo che intercorre fra la data di effetto e quella di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Convenzionalmente l’età di accesso alle prestazioni pensionistiche è stabilita pari a 67 anni di età.

ART. 6 - REVOCA DELL’ADESIONE. DIRITTO DI RECESSO

Fino a quando il contratto non sia concluso, l’aderente può revocare il modulo di adesione già

sottoscritto. La revoca dell'adesione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi identificativi del contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

L'aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, dandone comunicazione a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione dell'accettazione della Compagnia o, in mancanza, nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta da entrambe le parti ovvero la Compagnia abbia consegnato al Contraente la polizza dalla stessa sottoscritta.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia, , rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto dell'eventuale imposta sulle assicurazioni e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Compagnia ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'emissione del contratto, spese che si quantificano in Euro 40,00.

Il recesso produce l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

ART. 7 - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si scioglie unicamente nel caso di esercizio del diritto di recesso e per le seguenti cause previste dal Decreto:

- trasferimento della posizione assicurativa ad altra forma pensionistica complementare;
- richiesta, da parte dell'aderente, di liquidazione del valore di riscatto totale ai sensi del Decreto;
- richiesta, da parte degli aventi diritto, di liquidazione della posizione assicurativa in caso di decesso dell'aderente.

PARTE III – PRESTAZIONI

ART. 8 - PRESTAZIONE ASSICURATA NELLA FASE DI ACCUMULO

Nella fase di accumulo la prestazione assicurata può essere espressa in forma di capitale e in forma di rendita, come di seguito riportato:

- il **capitale costitutivo della rendita**, relativo al singolo contributo, viene determinato diminuendo ciascun contributo versato o somma trasferita da altri fondi, degli eventuali costi di cui al successivo art. 14; il capitale viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 16;
- la corrispondente prestazione in forma di **rendita vitalizia immediata**, relativa al singolo contributo, si determina moltiplicando il capitale costitutivo della rendita per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia, di cui all'Allegato 1.

Per ciascun contratto, le prestazioni complessivamente assicurate (espresse in forma di capitale o in forma di rendita) sono determinate sommando le prestazioni relative a tutti i contributi versati ed alle somme trasferite da altri fondi, di cui al successivo art. 21, al netto di eventuali prestazioni relative ad anticipazioni o riscatti parziali o RITA, di cui ai successivi art. 18 e 18 bis.

ART. 9 - MODIFICA DELLA BASE DEMOGRAFICA

La Compagnia potrà rivedere la base demografica soltanto qualora le variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali sulla popolazione (di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico) e le rilevazioni statistiche condotte sul

portafoglio assicurativo, evidenzino un miglioramento della probabilità di sopravvivenza tale da rendere necessaria la revisione della base demografica per mantenere l'equilibrio tecnico.

La modifica della base demografica utilizzata per il calcolo delle rendite vitalizie immediate ha effetto solo sulle prestazioni relative ai premi versati successivamente alla data di effetto di tali modifiche.

In ogni caso, la modifica della base demografica non è applicabile agli Aderenti che, alla data di effetto delle modifiche, rientrino in una delle seguenti condizioni:

- siano trascorsi meno di tre anni dalla data di conclusione del contratto
- manchino meno di tre anni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche
- sia già iniziata l'erogazione della rendita.

La Compagnia comunica l'introduzione delle modifiche all'aderente almeno 120 giorni prima della relativa data di effetto, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.

In tal caso l'aderente ha facoltà di trasferire la propria posizione assicurativa, comunicando alla Compagnia la propria volontà di trasferimento almeno 30 giorni prima della data di effetto della modifica stessa.

La richiesta di trasferimento dovrà essere esercitata mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Vita
Via Stalingrado n. 45 40128 Bologna

o tramite l'apposito modulo, disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipolsai.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare".

ART. 10 - MODIFICA DELLA BASE FINANZIARIA

Ai sensi della normativa vigente, nel corso della durata contrattuale la Compagnia può modificare la base finanziaria o il tasso di interesse garantito previsti, esclusivamente con effetto sui capitali che verranno acquisiti con i premi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica.

La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto limitatamente alle prestazioni relative ai premi versati successivamente alla data di effetto di tale modifica.

La modifica della base finanziaria utilizzata per il calcolo delle prestazioni in rendita non è applicabile agli Aderenti che, alla data di effetto delle modifiche, rientrino in una delle seguenti condizioni:

- manchino meno di tre anni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche;
- sia già iniziata l'erogazione della rendita.

Se la Compagnia, durante la fase di accumulo, applica una riduzione della misura annua minima di rivalutazione al di sotto del valore del TMG vigente alla data di efficacia della modifica stessa, comunica all'Aderente - con il preavviso stabilito nella Parte VI del Regolamento del PIP - la nuova misura annua minima di rivalutazione, ferma restando la facoltà per l'Aderente di chiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare, senza applicazione di spese, mediante invio - entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della nuova misura annua minima di rivalutazione - a mezzo raccomandata A.R., da inviare a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Vita
Via Stalingrado n. 45 40128 Bologna

o tramite l'apposito modulo, disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipolsai.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare".

ART. 11 - PRESTAZIONE ASSICURATA NELLA FASE DI EROGAZIONE

L'aderente può chiedere l'erogazione delle prestazioni assicurate alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complementari non inferiore a 5 anni.

L'aderente, che ha maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e possa far valere almeno un anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, può chiedere il prolungamento del contratto di anno in anno.

L'aderente può richiedere l'erogazione delle prestazioni assicurate sotto forma di capitale nei casi e limiti previsti dal Decreto.

Nella fase di erogazione, la prestazione in forma di rendita vitalizia immediata viene erogata in via posticipata; pertanto la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

Fatto salvo quanto previsto per le forme di rendita di cui al successivo art. 12, la Compagnia, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, corrisponde:

- ciascuna rata di rendita, subordinatamente all'esistenza in vita dell'Aderente, ad ogni rispettiva scadenza;
- il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'aderente, relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dal termine della fase di accumulo, dopo di che il contratto si considererà risolto e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia.

Nel corso della Fase di erogazione, la rendita non può essere riscattata.

ART. 12 - PRESTAZIONE IN OPZIONE

In luogo della rendita vitalizia immediata l'aderente può richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle forme sotto indicate:

- una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita per i primi 5 o 10 anni è corrisposta all'aderente finché è in vita o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata; successivamente ai primi 5 o 10 anni è corrisposta all'aderente finché in vita;
- una rendita vitalizia reversibile; detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dall'Aderente stesso, alla persona da lui designata.

Le rendite in opzione verranno determinate nel loro ammontare in funzione delle basi demografiche che saranno in vigore alla data di conversione e saranno portate a conoscenza dell'aderente prima della conversione stessa.

Nell'Allegato 2 sono riportati i coefficienti di conversione in rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia utilizzati dalla Compagnia alla data di stampa del presente documento.

| |
|-------------------------------------|
| PARTE IV- CONTRIBUTI E COSTI |
|-------------------------------------|

ART. 13 - IL PIANO DI CONTRIBUZIONE

Il Contratto prevede un piano di contributi da versare secondo la frequenza scelta dall'aderente. L'importo del premio e la frequenza scelta sono stabiliti dall'aderente all'atto della sottoscrizione del contratto e possono essere successivamente variati senza necessità di preventiva comunicazione; solo nel caso in cui sia stato attivato il pagamento a mezzo Addebito Diretto SDD (Sepa Direct Debit) l'aderente dovrà preventivamente comunicare la nuova frequenza prescelta con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla successiva

scadenza della data di addebito.

L'aderente può sospendere il piano di contribuzione in qualunque momento mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può riprendere in qualunque momento il versamento dei premi.

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato presso l'Agenzia della Compagnia cui è assegnato il contratto.

Ogni versamento dovrà essere intestato o girato all'Intermediario, espressamente in tale qualità, e potrà essere corrisposto, a scelta dell'aderente, mediante:

- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;
- bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico.

In ogni caso il primo versamento deve essere corrisposto tramite una modalità di pagamento diversa da Addebito Diretto SDD.

ART. 14 - COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO

Le spese di adesione sono pari € 50,00 e gravano sul primo premio versato.

Ad ogni contributo è applicato un caricamento del 4%, nel caso in cui il contributo derivi dal conferimento del TFR il caricamento è pari al 2%.

Sulle somme trasferite da altre forme pensionistiche non vengono applicati caricamenti.

Ad ogni rivalutazione delle prestazioni assicurate la Compagnia diminuisce il rendimento ottenuto della gestione speciale Previattiva UnipolSai di 1,40 punti percentuali.

Agli aderenti alla data del 26/06/2010 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione.

In caso di adesioni su base convenzionata, la Compagnia diminuisce il rendimento ottenuto della gestione speciale Previattiva UnipolSai di 1,10 punti percentuali.

Agli aderenti su base convenzionata alla data del 30/01/2017 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione, pertanto il rendimento della gestione speciale Previattiva UnipolSai verrà diminuito di una commissione pari a 0,85 punti percentuali.

ART. 15 - COSTI NELLA FASE DI EROGAZIONE

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 sono comprensivi di un caricamento per spese di gestione che varia in base alla rateazione della rendita scelta.

Il caricamento è espresso come percentuale della rata di rendita ed è pari a:

- 0,9%, in caso di frazionamento annuale;
- 1,0%, in caso di frazionamento semestrale;
- 1,1%, in caso di frazionamento quadrimestrale
- 1,2%, in caso di frazionamento trimestrale;
- 1,4%, in caso di frazionamento bimestrale;
- 2,0%, in caso di frazionamento mensile.

Agli aderenti alla data del 30/11/2014 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia riportati nell'Allegato 1bis sono comprensivi di un caricamento per spese di gestione che varia in base alla rateazione della rendita scelta.

Il caricamento è espresso come percentuale della rata di rendita ed è pari a:

- 1,0%, in caso di frazionamento annuale;
- 1,1%, in caso di frazionamento semestrale;
- 1,2%, in caso di frazionamento quadrimestrale
- 1,3%, in caso di frazionamento trimestrale;
- 1,4%, in caso di frazionamento bimestrale;
- 1,5%, in caso di frazionamento mensile.

Ad ogni rivalutazione della rendita la Compagnia diminuisce di 1 punto percentuale il rendimento ottenuto della gestione separata che verrà comunicata all'Aderente entro il termine della fase di accumulo. Per gli aderenti alla data del 30/01/2017, la gestione separata collegata alla fase di erogazione della rendita è Domani UnipolSai.

PARTE V – VICENDE NEL CORSO DEL CONTRATTO

ART. 16 - RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN FASE DI ACCUMULO

Nel corso della fase di accumulo, la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Compagnia utilizzerà i risultati conseguiti con l'apposita Gestione separata Previattiva UnipolSai secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento, di cui all'Allegato 3.

Secondo quanto stabilito all'Art. 3 del Regolamento, in ogni periodo di osservazione la Compagnia determina dodici tassi medi di rendimento, ciascuno riferito ad un periodo costituito da dodici mesi consecutivi, il primo dei quali termina il 31 gennaio e l'ultimo il 31 dicembre dello stesso anno.

16.1 - Percentuale di rivalutazione

Al fine di determinare la percentuale di rivalutazione, il tasso medio di rendimento della Gestione separata Previattiva UnipolSai è quello realizzato nel periodo di dodici mesi compresi tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso.

Il tasso di rendimento attribuito al contratto si ottiene sottraendo al tasso medio di rendimento realizzato da Gestione separata Previattiva UnipolSai la parte trattenuta dalla Compagnia a titolo di commissione di gestione pari a 1,40 punti percentuali; per quanto attiene alla commissione di gestione, agli Aderenti alla data del 26/06/2010 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione.

La percentuale di rivalutazione coincide con il tasso di rendimento attribuito.

La percentuale di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore a 0%, misura annua minima di rivalutazione modificabile in funzione di quanto indicato all'art. 10.

Agli aderenti dall' 01/12/2014 al 30/01/2017 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione; la percentuale di rivalutazione sopra definita è posta uguale al maggiore tra:

- il tasso di rivalutazione;
- il tasso minimo garantito, pari all'1,00% e modificabile in funzione di quanto indicato all'art. 10.

Agli aderenti alla data del 30/11/2014 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione; la percentuale di rivalutazione sopra definita è posta uguale al maggiore tra:

- il tasso di rivalutazione;
- il tasso minimo garantito, pari al 2,00% e modificabile in funzione di quanto indicato all'art. 10.

In caso di adesioni su base convenzionata, la commissione di gestione di cui sopra trattenuta dalla Compagnia è pari a 1,10 punti percentuali. Agli aderenti su base convenzionata alla data del 30/01/2017 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione, pertanto la commissione di gestione sopra citata risulta pari a 0,85 punti percentuali.

Nel caso in cui vi sia la necessità di determinare la rivalutazione ad una data diversa dal 31 dicembre, a seguito di

- pensionamento
- riscatto o anticipazione
- RITA
- trasferimento verso altre forme pensionistiche
- decesso

la percentuale di rivalutazione utilizzata sarà determinata in funzione del tasso medio di rendimento della Gestione separata Previattiva UnipolSai ottenuto nei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente il mese in cui è stata richiesta la liquidazione o il trasferimento.

16.2 - Modalità di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale del 31 dicembre, il capitale costitutivo della rendita in vigore alla ricorrenza precedente è incrementato della percentuale di rivalutazione di cui al punto 16.1. Per i contributi versati o le somme trasferite nel corso dell'ultimo anno, la rivalutazione di ciascun capitale costitutivo della rendita è effettuata pro rata temporis in base ai giorni che intercorrono tra la data di pagamento del corrispondente premio e il 31 dicembre successivo.

Nel caso in cui vi sia la necessità di determinare il capitale costitutivo della rendita ad una data diversa dal 31 dicembre, a seguito di

- pensionamento
- riscatto o anticipazione
- RITA
- trasferimento verso altre forme pensionistiche
- decesso

la rivalutazione viene effettuata fino alla data di richiesta di liquidazione o trasferimento, con le modalità di seguito descritte.

Il capitale costitutivo della rendita in vigore alla ricorrenza del 31 dicembre precedente è rivalutato pro rata temporis, in funzione della percentuale di rivalutazione di cui al punto 16.1 per i giorni intercorrenti tra il 31 dicembre precedente e la data di richiesta.

Per i contributi versati o le somme trasferite nel corso dell'ultimo anno, la rivalutazione di ciascun capitale costitutivo della rendita è effettuata pro rata temporis in base ai giorni che intercorrono tra la data di pagamento del corrispondente premio e la medesima data di richiesta.

Le rivalutazioni sono effettuate applicando il criterio della capitalizzazione composta.

ART. 17 - RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN FASE DI EROGAZIONE

Nel corso della fase di erogazione, la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua della prestazione assicurata secondo le modalità appresso indicate; a tal fine, entro il termine della fase di accumulo, la Compagnia comunicherà all'Aderente le informazioni sulla gestione separata che sarà collegata alla fase di erogazione della rendita.

Per gli aderenti alla data del 30/01/2017 la Compagnia utilizzerà i risultati conseguiti con l'apposita Gestione separata "Domani UnipolSai" il cui Regolamento, riportato nell'Allegato n°4, è parte integrante delle presenti Condizioni Generali di contratto.

Secondo quanto stabilito all'Art. 4 del Regolamento, in ogni periodo di osservazione la Compagnia determina dodici tassi medi di rendimento, ciascuno riferito ad un periodo costituito da dodici mesi consecutivi, il primo dei quali termina il 31 gennaio e l'ultimo il 31 dicembre dello stesso anno.

Al fine di determinare la misura di rivalutazione di cui al successivo punto A), il tasso medio di rendimento della gestione separata collegata alla fase di erogazione è quello realizzato nel periodo di dodici mesi che precede l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.

17.1 - Tasso di rivalutazione - Percentuale di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita, verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso medio di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione separata collegata alla fase di erogazione, diminuito di una parte trattenuta dalla Compagnia a titolo di commissione di gestione. La commissione di gestione è pari a 1 punto percentuale.

La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico (attualmente pari a 0,00% e modificabile in funzione di quanto indicato all'art. 10) già conteggiato nel calcolo delle prestazioni.

Agli aderenti alla data del 30/11/2014 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione: la percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso

di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico (pari al 2,00% e modificabile in funzione di quanto indicato all'art. 10) già conteggiato nel calcolo delle prestazioni.

17.2 - Modalità di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione di cui al precedente punto 17.1.

ART. 18 - RISCATTO TOTALE E PARZIALE. ANTICIPAZIONI

L'aderente nella Fase di accumulo può esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, e di anticipazioni nei casi e con i vincoli previsti dal Decreto.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale costitutivo della rendita, rivalutato fino alla data della richiesta di liquidazione in base ai criteri indicati all'art. 16.

Ad ogni riscatto parziale o anticipazione viene determinata la "percentuale di liquidazione" pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale o anticipazione e il valore di riscatto totale alla data di richiesta di liquidazione.

La parte di contributi corrispondente ad ogni riscatto parziale o anticipazione è ottenuto applicando tale percentuale al cumulo dei contributi versati, al netto di quelli già eventualmente utilizzati per precedenti riscatti parziali o anticipazioni.

Il contratto resta in vigore per i residui valori contrattuali (contributi, capitale costitutivo della rendita e prestazione in rendita) proporzionalmente ridotti della "percentuale di liquidazione" sopra definita.

ART. 18 bis – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

Durante la Fase di accumulo, nei casi e nei termini indicati nella Parte III del Regolamento del PIP, l'Aderente può ottenere, **previa Richiesta mediante l'apposito modulo di cui all'art. 22**, l'erogazione frazionata anticipata - in rate mensili o trimestrali - del capitale costitutivo della rendita o di una sua parte, a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA). La data di attivazione della RITA coincide con il giorno di accertamento da parte della Compagnia del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il giorno di accertamento è stabilito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia di tutta la documentazione necessaria e dell'esito contabile di tutti i versamenti emessi. Il numero delle rate da erogare è determinato alla data di decorrenza della RITA in funzione della rateazione prescelta (mensile o trimestrale) e del tempo mancante al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dell'Aderente.

A seguito dell'attivazione della RITA, la porzione del capitale costitutivo della rendita maturato alla data di attivazione, che l'Aderente ha deciso di destinare alla RITA, costituisce il "Montante RITA".

La rata da erogare si ottiene dividendo il Montante RITA maturato a quel momento per il numero residuo delle rate da erogare; ogni rata viene erogata al netto delle spese pari a euro 3,00.

La rivalutazione del capitale costitutivo della rendita comporta la rivalutazione del Montante RITA.

L'erogazione di ciascuna rata comporta la liquidazione parziale del Montante RITA, ovvero del capitale costitutivo della rendita, con applicazione della "percentuale di liquidazione" determinata con riferimento alla rata erogata in base alle modalità di cui all'art. 18.

L'Aderente ha facoltà di revocare la RITA interrompendo l'erogazione delle rate residue.

Le richieste di anticipazione o di riscatto (diverse dal riscatto totale conseguente al decesso dell'Aderente) ovvero della prestazione pensionistica non operano sulla parte di capitale costitutivo della rendita corrispondente al Montante RITA.

ART. 19 - DECESSO DELL'ADERENTE

In caso di decesso dell'aderente nella fase di accumulo agli eredi, o ai diversi beneficiari designati dall'aderente stesso, viene liquidato un importo pari al valore di riscatto totale, di cui all'art. 18, determinato alla data di richiesta di liquidazione.

ART. 20 - TRASFERIMENTO VERSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE

L'aderente nella Fase di accumulo, trascorsi due anni dalla conclusione del contratto, può

trasferire l'intera posizione assicurativa ad altra forma pensionistica complementare nei casi e con i vincoli previsti dal Decreto.

Il limite temporale di due anni non si applica nel caso in cui l'aderente richieda il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

La Compagnia provvede, entro sei mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, a trasferire un importo pari al valore di riscatto totale, di cui all'art. 18, determinato alla data di ricevimento della documentazione stessa.

ART. 21 - TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PENSIONISTICHE

Nel caso di trasferimento della posizione maturata presso altre forme pensionistiche, l'aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell'effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza. La Compagnia, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alla somma trasferita la disciplina del presente contratto.

Alla somma trasferita corrispondono le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 8 senza applicazioni di oneri.

PARTE VI - PAGAMENTI

ART. 22 - PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

I pagamenti vengono effettuati previa Richiesta alla Compagnia, redatta su carta semplice o sull'apposito modulo, disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipolsai.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare", debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità - specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto. Si precisa che è necessario redigere la Richiesta della RITA, di cui all'art. 18bis, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia; non è consentito l'utilizzo della carta semplice.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli di seguito elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto o in relazione a particolari esigenze istruttorie oppure derivanti dalla normativa antiriciclaggio, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione della prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione completa o dal completamento della stessa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, saranno dovuti gli interessi moratori.

Per i soli pagamenti conseguenti alle richieste di riscatto e di trasferimento della posizione assicurativa, la Compagnia provvede a liquidare la somma dovuta entro il termine massimo di sei mesi dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, saranno dovuti gli interessi moratori.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico su conto corrente intestato all'avente diritto ed indicato per iscritto al momento della consegna della documentazione attestante il diritto alla prestazione o mediante assegno presso la sede della Compagnia o dell'Agenzia.

Le richieste di pagamento e la relativa documentazione dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita - Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna
o tramite gli appositi moduli, disponibili presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipolsai.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare".

22.1 - Erogazione della prestazione pensionistica

Per l'erogazione della prestazione pensionistica, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'aderente nella quale siano riportati le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'aderente;
- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
- l'opzione di prestazione scelta (in mancanza di indicazione la Compagnia liquiderà tutta la prestazione in forma di rendita vitalizia).

Nel caso in cui venga erogata una prestazione pensionistica in forma di rendita, dovrà essere inviato annualmente alla Compagnia, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il certificato di esistenza in vita.

Nel caso in cui la scelta ricada sulla rendita in opzione certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, di cui all'art.12, è necessario indicare per il caso di decesso dell'aderente la persona designata (ovvero le persone designate) a percepire la rendita nel periodo di corresponsione certa. Nel caso in cui la scelta ricada sulla rendita vitalizia reversibile, di cui all'art.12, è necessario indicare:

- la misura di reversibilità;
- le generalità complete della persona reversionaria da lui designata ovvero delle persone reversionarie da lui designate (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale).

In caso di decesso dell'Aderente o della persona da lui designata durante la fase di erogazione della rendita dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Compagnia.

22.2 - Pagamento del riscatto totale

Per il pagamento del riscatto totale, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'aderente nella quale siano riportate le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'aderente;
- idonea documentazione attestante il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

22.3 - Pagamento del riscatto parziale

Per il pagamento del riscatto parziale, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'aderente nella quale siano riportate le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'aderente;
- idonea documentazione attestante il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

22.4 - Pagamento dell'anticipazione

Per il pagamento dell'anticipazione, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'aderente nella quale siano riportate le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'aderente;
- idonea documentazione attestante il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

22.5 - Pagamenti conseguenti al decesso dell'aderente in Fase di accumulo

Per il pagamento derivante dal decesso dell'Aderente nella Fase di accumulo, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta da ciascuno degli aventi diritto nella quale

siano riportate le generalità complete degli stessi (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);

- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido di ciascun avente diritto;
- certificato di morte dell'aderente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che quali aventi diritto siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi;
- nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace: copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace);
- eventuali altri documenti se e in quanto indispensabili per individuare con esattezza gli aventi diritto e per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

22.6 - Pagamenti conseguenti al trasferimento verso altre forme pensionistiche

Per i pagamenti conseguenti al trasferimento verso altre forme pensionistiche, la Compagnia richiede gli estremi identificativi della forma pensionistica di destinazione.

Nel caso in cui il trasferimento è conseguente al cambiamento dell'attività lavorativa, viene richiesta un'autocertificazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa e l'inizio della nuova attività.

PARTE VII – LEGGE E FISCALITA'

ART. 23 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al presente contratto si applica la Legge Italiana.

ART. 24 - TASSE E IMPOSTE

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell'aderente e/o degli aventi diritto.

ART. 25 - MONETA IN CUI SONO ESPRESSI GLI IMPEGNI CONTRATTUALI

Le prestazioni ed i premi versati sono espressi in Euro.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell'aderente o dei suoi eredi.

| |
|--|
| COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA |
|--|

L'età assicurativa dell'aderente, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, è determinata in anni interi, con riferimento alla stessa data di accesso ed all'anniversario di nascita più vicino, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando come anno intero la frazione di anno pari o superiore al semestre.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata sono stati determinati con le seguenti basi tecniche:

Tavola demografica: A62I Unisex

Tasso tecnico: 0%

La tavola demografica A62I Unisex prevede l'utilizzo della età corretta ottenuta ringiovanendo o invecchiando l'età assicurativa dell'aderente in funzione dell'anno di nascita come indicato nella tabella seguente:

| Anno di nascita | Correzione dell'età |
|------------------------|----------------------------|
| Dal 1927 al 1938 | + 3 |
| Dal 1939 al 1947 | + 2 |
| Dal 1948 al 1957 | + 1 |
| Dal 1958 al 1966 | 0 |
| Dal 1967 al 1977 | - 1 |
| Dal 1978 al 1989 | - 2 |
| Dal 1990 al 2001 | - 3 |
| Dal 2002 al 2014 | - 4 |
| Dal 2015 al 2020 | - 5 |
| Dal 2021 in poi | - 6 |

Le tabelle dei coefficienti di seguito riportate prevedono l'utilizzo della età corretta.

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA - PAGABILE IN RATE
POSTICIPATE SECONDO LA RATEAZIONE PRESCELTA - TASSO TECNICO 0%**

| COEFFICIENTI PER 1.000 EURO DI CAPITALE | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Età corretta | annuale | semestrale | quadrimestrale | trimestrale | bimestrale | mensile |
| 40 | 19,8742 | 19,7555 | 19,7032 | 19,6674 | 19,6123 | 19,4808 |
| 41 | 20,2689 | 20,1459 | 20,0919 | 20,0551 | 19,9986 | 19,8642 |
| 42 | 20,6794 | 20,5518 | 20,4960 | 20,4581 | 20,4001 | 20,2626 |
| 43 | 21,1065 | 20,9739 | 20,9162 | 20,8772 | 20,8177 | 20,6770 |
| 44 | 21,5510 | 21,4132 | 21,3536 | 21,3133 | 21,2522 | 21,1082 |
| 45 | 22,0136 | 21,8704 | 21,8086 | 21,7671 | 21,7042 | 21,5568 |
| 46 | 22,4958 | 22,3467 | 22,2827 | 22,2398 | 22,1751 | 22,0240 |
| 47 | 22,9985 | 22,8432 | 22,7768 | 22,7325 | 22,6659 | 22,5110 |
| 48 | 23,5231 | 23,3612 | 23,2923 | 23,2465 | 23,1779 | 23,0190 |
| 49 | 24,0708 | 23,9018 | 23,8302 | 23,7828 | 23,7121 | 23,5491 |
| 50 | 24,6439 | 24,4674 | 24,3930 | 24,3438 | 24,2709 | 24,1034 |
| 51 | 25,2436 | 25,0591 | 24,9816 | 24,9307 | 24,8554 | 24,6832 |
| 52 | 25,8718 | 25,6786 | 25,5978 | 25,5450 | 25,4672 | 25,2902 |
| 53 | 26,5302 | 26,3277 | 26,2435 | 26,1887 | 26,1082 | 25,9260 |
| 54 | 27,2209 | 27,0085 | 26,9206 | 26,8635 | 26,7802 | 26,5926 |
| 55 | 27,9463 | 27,7232 | 27,6313 | 27,5719 | 27,4856 | 27,2922 |
| 56 | 28,7097 | 28,4751 | 28,3789 | 28,3170 | 28,2275 | 28,0280 |
| 57 | 29,5145 | 29,2674 | 29,1666 | 29,1020 | 29,0090 | 28,8031 |
| 58 | 30,3642 | 30,1036 | 29,9978 | 29,9304 | 29,8337 | 29,6208 |
| 59 | 31,2632 | 30,9879 | 30,8767 | 30,8061 | 30,7054 | 30,4853 |
| 60 | 32,2151 | 31,9238 | 31,8068 | 31,7328 | 31,6279 | 31,3999 |
| 61 | 33,2245 | 32,9157 | 32,7923 | 32,7147 | 32,6052 | 32,3688 |
| 62 | 34,2965 | 33,9687 | 33,8383 | 33,7568 | 33,6423 | 33,3969 |
| 63 | 35,4362 | 35,0875 | 34,9496 | 34,8637 | 34,7439 | 34,4889 |
| 64 | 36,6490 | 36,2773 | 36,1311 | 36,0406 | 35,9149 | 35,6495 |
| 65 | 37,9441 | 37,5472 | 37,3919 | 37,2962 | 37,1641 | 36,8876 |
| 66 | 39,3309 | 38,9060 | 38,7406 | 38,6393 | 38,5004 | 38,2117 |
| 67 | 40,8184 | 40,3624 | 40,1859 | 40,0784 | 39,9318 | 39,6301 |
| 68 | 42,4171 | 41,9265 | 41,7378 | 41,6234 | 41,4685 | 41,1524 |
| 69 | 44,1394 | 43,6101 | 43,4077 | 43,2856 | 43,1215 | 42,7899 |
| 70 | 45,9982 | 45,4256 | 45,2078 | 45,0773 | 44,9031 | 44,5544 |
| 71 | 48,0082 | 47,3868 | 47,1519 | 47,0119 | 46,8264 | 46,4590 |
| 72 | 50,1859 | 49,5094 | 49,2552 | 49,1047 | 48,9065 | 48,5186 |
| 73 | 52,5480 | 51,8092 | 51,5333 | 51,3708 | 51,1587 | 50,7481 |
| 74 | 55,1144 | 54,3049 | 54,0043 | 53,8285 | 53,6007 | 53,1650 |
| 75 | 57,9085 | 57,0183 | 56,6898 | 56,4989 | 56,2534 | 55,7899 |
| 76 | 60,9575 | 59,9749 | 59,6147 | 59,4066 | 59,1413 | 58,6468 |
| 77 | 64,2919 | 63,2032 | 62,8066 | 62,5790 | 62,2912 | 61,7622 |
| 78 | 67,9434 | 66,7324 | 66,2940 | 66,0441 | 65,7308 | 65,1631 |
| 79 | 71,9359 | 70,5839 | 70,0976 | 69,8222 | 69,4799 | 68,8690 |
| 80 | 76,3020 | 74,7870 | 74,2457 | 73,9411 | 73,5659 | 72,9065 |
| 81 | 81,0752 | 79,3717 | 78,7670 | 78,4289 | 78,0162 | 77,3025 |
| 82 | 86,2892 | 84,3673 | 83,6896 | 83,3132 | 82,8578 | 82,0830 |
| 83 | 91,9927 | 89,8174 | 89,0553 | 88,6348 | 88,1306 | 87,2872 |

Agli aderenti alla data del 30/11/2014 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione.

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

L'età assicurativa dell'aderente, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, è determinata in anni interi, con riferimento alla stessa data di accesso ed all'anniversario di nascita più vicino, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando come anno intero la frazione di anno pari o superiore al semestre.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata sono stati determinati con le seguenti basi tecniche:

Tavola demografica: IPS55U

Tasso tecnico: 2%

La tavola demografica IPS55U prevede l'utilizzo della età corretta ottenuta ringiovanendo o invecchiando l'età assicurativa dell'aderente in funzione dell'anno di nascita come indicato nella tabella seguente:

| Anno di nascita | Correzione dell'età |
|------------------|---------------------|
| Fino al 1926 | +3 |
| Dal 1927 al 1939 | +2 |
| Dal 1940 al 1948 | +1 |
| Dal 1949 al 1960 | 0 |
| Dal 1961 al 1970 | -1 |
| Dal 1971 in poi | -2 |

Le tabelle dei coefficienti di seguito riportate prevedono l'utilizzo della età corretta.

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
PAGABILE IN RATE POSTICIPATE SECONDO LA RATEAZIONE PRESCELTA
- TASSO TECNICO 2% -**

| COEFFICIENTI PER 1.000 EURO DI CAPITALE | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Età corretta | annuale | semestrale | quadrimestrale | trimestrale | bimestrale | mensile |
| 50 | 38,160 | 37,759 | 37,602 | 37,505 | 37,409 | 37,313 |
| 51 | 38,836 | 38,421 | 38,259 | 38,160 | 38,061 | 37,962 |
| 52 | 39,548 | 39,118 | 38,951 | 38,849 | 38,747 | 38,646 |
| 53 | 40,298 | 39,853 | 39,680 | 39,575 | 39,470 | 39,366 |
| 54 | 41,090 | 40,628 | 40,449 | 40,341 | 40,232 | 40,124 |
| 55 | 41,926 | 41,446 | 41,261 | 41,149 | 41,037 | 40,925 |
| 56 | 42,811 | 42,311 | 42,119 | 42,003 | 41,888 | 41,772 |
| 57 | 43,749 | 43,228 | 43,029 | 42,909 | 42,789 | 42,669 |
| 58 | 44,745 | 44,202 | 43,994 | 43,870 | 43,745 | 43,622 |
| 59 | 45,805 | 45,237 | 45,021 | 44,891 | 44,762 | 44,633 |
| 60 | 46,934 | 46,338 | 46,113 | 45,978 | 45,843 | 45,710 |
| 61 | 48,136 | 47,511 | 47,275 | 47,134 | 46,994 | 46,855 |
| 62 | 49,416 | 48,758 | 48,511 | 48,364 | 48,218 | 48,072 |
| 63 | 50,777 | 50,085 | 49,825 | 49,672 | 49,519 | 49,367 |
| 64 | 52,230 | 51,499 | 51,226 | 51,065 | 50,905 | 50,746 |
| 65 | 53,784 | 53,011 | 52,723 | 52,554 | 52,386 | 52,219 |
| 66 | 55,439 | 54,620 | 54,316 | 54,138 | 53,962 | 53,786 |
| 67 | 57,217 | 56,347 | 56,025 | 55,838 | 55,651 | 55,466 |
| 68 | 59,127 | 58,200 | 57,859 | 57,661 | 57,464 | 57,268 |
| 69 | 61,182 | 60,192 | 59,829 | 59,619 | 59,411 | 59,204 |
| 70 | 63,395 | 62,335 | 61,948 | 61,725 | 61,504 | 61,284 |
| 71 | 65,780 | 64,641 | 64,228 | 63,991 | 63,756 | 63,522 |
| 72 | 68,359 | 67,132 | 66,689 | 66,436 | 66,185 | 65,935 |
| 73 | 71,166 | 69,840 | 69,363 | 69,093 | 68,824 | 68,557 |
| 74 | 74,237 | 72,799 | 72,283 | 71,992 | 71,704 | 71,417 |
| 75 | 77,598 | 76,031 | 75,473 | 75,159 | 74,847 | 74,538 |

| |
|---|
| COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA IN OPZIONE |
|---|

L'età assicurativa dell'aderente, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, è determinata in anni interi, con riferimento alla stessa data di accesso ed all'anniversario di nascita più vicino, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando come anno intero la frazione di anno pari o superiore al semestre.

I coefficienti di conversione in rendita certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia sono stati determinati con le seguenti basi tecniche:

Tavola demografica: A62I Unisex

Tasso tecnico: 0%

La tavola demografica A62I Unisex prevede l'utilizzo della età corretta ottenuta ringiovanendo o invecchiando l'età assicurativa dell'aderente in funzione dell'anno di nascita come indicato nella tabella seguente:

| Anno di nascita | Correzione dell'età |
|------------------------|----------------------------|
| Dal 1927 al 1938 | + 3 |
| Dal 1939 al 1947 | + 2 |
| Dal 1948 al 1957 | + 1 |
| Dal 1958 al 1966 | 0 |
| Dal 1967 al 1977 | - 1 |
| Dal 1978 al 1989 | - 2 |
| Dal 1990 al 2001 | - 3 |
| Dal 2002 al 2014 | - 4 |
| Dal 2015 al 2020 | - 5 |
| Dal 2021 in poi | - 6 |

Le tabelle dei coefficienti di seguito riportate prevedono l'utilizzo della età corretta.

Le rendite in opzione verranno determinate nel loro ammontare in funzione delle basi demografiche che saranno in vigore alla data di conversione e saranno portate a conoscenza dell'aderente prima della conversione stessa

**ASSICURAZIONE DI RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA,
PAGABILE IN RATE POSTICIPATE SECONDO LA RATEAZIONE PRESCELTA - TASSO
TECNICO 0%**

| COEFFICIENTI PER 1.000 EURO DI CAPITALE | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Età corretta | annuale | semestrale | quadrimestrale | trimestrale | bimestrale | mensile |
| 40 | 19,8705 | 19,7521 | 19,6999 | 19,6642 | 19,6092 | 19,4778 |
| 41 | 20,2649 | 20,1422 | 20,0883 | 20,0516 | 19,9952 | 19,8608 |
| 42 | 20,6749 | 20,5477 | 20,4920 | 20,4542 | 20,3963 | 20,2589 |
| 43 | 21,1014 | 20,9693 | 20,9118 | 20,8728 | 20,8134 | 20,6729 |
| 44 | 21,5453 | 21,4081 | 21,3486 | 21,3084 | 21,2474 | 21,1035 |
| 45 | 22,0072 | 21,8646 | 21,8031 | 21,7616 | 21,6989 | 21,5516 |
| 46 | 22,4886 | 22,3402 | 22,2764 | 22,2337 | 22,1691 | 22,0182 |
| 47 | 22,9904 | 22,8359 | 22,7698 | 22,7256 | 22,6592 | 22,5045 |
| 48 | 23,5141 | 23,3531 | 23,2844 | 23,2388 | 23,1704 | 23,0117 |
| 49 | 24,0607 | 23,8927 | 23,8215 | 23,7742 | 23,7037 | 23,5408 |
| 50 | 24,6325 | 24,4571 | 24,3831 | 24,3341 | 24,2614 | 24,0942 |
| 51 | 25,2307 | 25,0474 | 24,9704 | 24,9197 | 24,8446 | 24,6728 |
| 52 | 25,8571 | 25,6654 | 25,5852 | 25,5326 | 25,4550 | 25,2783 |
| 53 | 26,5137 | 26,3129 | 26,2292 | 26,1746 | 26,0944 | 25,9126 |
| 54 | 27,2024 | 26,9918 | 26,9045 | 26,8478 | 26,7648 | 26,5775 |
| 55 | 27,9256 | 27,7046 | 27,6134 | 27,5543 | 27,4684 | 27,2754 |
| 56 | 28,6867 | 28,4544 | 28,3589 | 28,2974 | 28,2083 | 28,0093 |
| 57 | 29,4887 | 29,2442 | 29,1443 | 29,0801 | 28,9876 | 28,7822 |
| 58 | 30,3353 | 30,0776 | 29,9728 | 29,9059 | 29,8097 | 29,5975 |
| 59 | 31,2305 | 30,9585 | 30,8484 | 30,7784 | 30,6784 | 30,4589 |
| 60 | 32,1779 | 31,8904 | 31,7746 | 31,7013 | 31,5971 | 31,3699 |
| 61 | 33,1819 | 32,8776 | 32,7556 | 32,6787 | 32,5700 | 32,3345 |
| 62 | 34,2477 | 33,9249 | 33,7963 | 33,7155 | 33,6020 | 33,3576 |
| 63 | 35,3802 | 35,0373 | 34,9013 | 34,8164 | 34,6976 | 34,4438 |
| 64 | 36,5848 | 36,2199 | 36,0759 | 35,9865 | 35,8620 | 35,5980 |
| 65 | 37,8703 | 37,4812 | 37,3284 | 37,2340 | 37,1034 | 36,8284 |
| 66 | 39,2452 | 38,8294 | 38,6671 | 38,5673 | 38,4300 | 38,1432 |
| 67 | 40,7180 | 40,2728 | 40,0999 | 39,9942 | 39,8495 | 39,5499 |
| 68 | 42,2983 | 41,8207 | 41,6362 | 41,5239 | 41,3713 | 41,0578 |
| 69 | 43,9970 | 43,4835 | 43,2862 | 43,1667 | 43,0054 | 42,6769 |
| 70 | 45,8255 | 45,2722 | 45,0608 | 44,9334 | 44,7625 | 44,4176 |
| 71 | 47,7963 | 47,1989 | 46,9718 | 46,8357 | 46,6543 | 46,2916 |
| 72 | 49,9233 | 49,2768 | 49,0323 | 48,8867 | 48,6937 | 48,3116 |
| 73 | 52,2200 | 51,5190 | 51,2553 | 51,0991 | 50,8934 | 50,4901 |
| 74 | 54,7015 | 53,9400 | 53,6551 | 53,4872 | 53,2676 | 52,8412 |
| 75 | 57,3841 | 56,5557 | 56,2474 | 56,0666 | 55,8316 | 55,3801 |
| 76 | 60,2851 | 59,3828 | 59,0487 | 58,8537 | 58,6019 | 58,1229 |
| 77 | 63,4215 | 62,4379 | 62,0754 | 61,8649 | 61,5948 | 61,0859 |
| 78 | 66,8081 | 65,7354 | 65,3419 | 65,1145 | 64,8243 | 64,2830 |
| 79 | 70,4515 | 69,2818 | 68,8546 | 68,6088 | 68,2970 | 67,7206 |
| 80 | 74,3581 | 73,0842 | 72,6207 | 72,3551 | 72,0200 | 71,4061 |
| 81 | 78,5294 | 77,1444 | 76,6424 | 76,3557 | 75,9958 | 75,3418 |
| 82 | 82,9612 | 81,4592 | 80,9166 | 80,6077 | 80,2216 | 79,5252 |
| 83 | 87,6464 | 86,0238 | 85,4391 | 85,1074 | 84,6941 | 83,9533 |

**ASSICURAZIONE DI RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE
VITALIZIA, PAGABILE IN RATE POSTICIPATE SECONDO LA RATEAZIONE
PRESELTA - TASSO TECNICO 0%**

| COEFFICIENTI PER 1.000 EURO DI CAPITALE | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Età corretta | annuale | semestrale | quadrimestrale | trimestrale | bimestrale | mensile |
| 40 | 19,8588 | 19,7411 | 19,6891 | 19,6534 | 19,5986 | 19,4673 |
| 41 | 20,2519 | 20,1299 | 20,0763 | 20,0396 | 19,9833 | 19,8492 |
| 42 | 20,6605 | 20,5340 | 20,4786 | 20,4409 | 20,3831 | 20,2460 |
| 43 | 21,0853 | 20,9540 | 20,8968 | 20,8580 | 20,7987 | 20,6584 |
| 44 | 21,5272 | 21,3909 | 21,3318 | 21,2918 | 21,2309 | 21,0873 |
| 45 | 21,9870 | 21,8454 | 21,7842 | 21,7429 | 21,6804 | 21,5334 |
| 46 | 22,4659 | 22,3187 | 22,2553 | 22,2127 | 22,1484 | 21,9978 |
| 47 | 22,9649 | 22,8117 | 22,7461 | 22,7021 | 22,6359 | 22,4816 |
| 48 | 23,4854 | 23,3259 | 23,2578 | 23,2124 | 23,1442 | 22,9859 |
| 49 | 24,0286 | 23,8623 | 23,7916 | 23,7446 | 23,6744 | 23,5120 |
| 50 | 24,5965 | 24,4230 | 24,3495 | 24,3009 | 24,2286 | 24,0618 |
| 51 | 25,1904 | 25,0092 | 24,9328 | 24,8825 | 24,8078 | 24,6365 |
| 52 | 25,8120 | 25,6226 | 25,5431 | 25,4910 | 25,4139 | 25,2377 |
| 53 | 26,4632 | 26,2650 | 26,1822 | 26,1281 | 26,0484 | 25,8672 |
| 54 | 27,1459 | 26,9383 | 26,8520 | 26,7957 | 26,7133 | 26,5268 |
| 55 | 27,8623 | 27,6446 | 27,5545 | 27,4961 | 27,4107 | 27,2187 |
| 56 | 28,6156 | 28,3870 | 28,2929 | 28,2320 | 28,1436 | 27,9456 |
| 57 | 29,4086 | 29,1684 | 29,0699 | 29,0065 | 28,9148 | 28,7105 |
| 58 | 30,2447 | 29,9919 | 29,8888 | 29,8227 | 29,7274 | 29,5165 |
| 59 | 31,1276 | 30,8612 | 30,7531 | 30,6840 | 30,5850 | 30,3670 |
| 60 | 32,0607 | 31,7797 | 31,6661 | 31,5939 | 31,4909 | 31,2653 |
| 61 | 33,0478 | 32,7510 | 32,6316 | 32,5560 | 32,4487 | 32,2151 |
| 62 | 34,0936 | 33,7796 | 33,6538 | 33,5747 | 33,4627 | 33,2206 |
| 63 | 35,2021 | 34,8695 | 34,7370 | 34,6539 | 34,5370 | 34,2857 |
| 64 | 36,3777 | 36,0251 | 35,8852 | 35,7979 | 35,6758 | 35,4148 |
| 65 | 37,6273 | 37,2530 | 37,1052 | 37,0134 | 36,8855 | 36,6141 |
| 66 | 38,9573 | 38,5595 | 38,4032 | 38,3065 | 38,1725 | 37,8900 |
| 67 | 40,3735 | 39,9504 | 39,7848 | 39,6829 | 39,5423 | 39,2479 |
| 68 | 41,8823 | 41,4318 | 41,2564 | 41,1488 | 41,0012 | 40,6941 |
| 69 | 43,4899 | 43,0101 | 42,8241 | 42,7105 | 42,5553 | 42,2347 |
| 70 | 45,2017 | 44,6908 | 44,4934 | 44,3734 | 44,2102 | 43,8752 |
| 71 | 47,0224 | 46,4785 | 46,2692 | 46,1424 | 45,9707 | 45,6203 |
| 72 | 48,9556 | 48,3772 | 48,1555 | 48,0215 | 47,8408 | 47,4743 |
| 73 | 51,0028 | 50,3887 | 50,1539 | 50,0125 | 49,8225 | 49,4389 |
| 74 | 53,1635 | 52,5130 | 52,2649 | 52,1158 | 51,9162 | 51,5149 |
| 75 | 55,4343 | 54,7476 | 54,4863 | 54,3295 | 54,1200 | 53,7003 |
| 76 | 57,8086 | 57,0869 | 56,8125 | 56,6482 | 56,4289 | 55,9904 |
| 77 | 60,2758 | 59,5212 | 59,2345 | 59,0628 | 58,8338 | 58,3763 |
| 78 | 62,8179 | 62,0344 | 61,7366 | 61,5581 | 61,3199 | 60,8435 |
| 79 | 65,4073 | 64,6008 | 64,2936 | 64,1093 | 63,8627 | 63,3680 |
| 80 | 68,0102 | 67,1890 | 66,8752 | 66,6862 | 66,4325 | 65,9207 |
| 81 | 70,5868 | 69,7609 | 69,4437 | 69,2518 | 68,9926 | 68,4653 |
| 82 | 73,1024 | 72,2808 | 71,9632 | 71,7698 | 71,5067 | 70,9655 |
| 83 | 75,5327 | 74,7228 | 74,4072 | 74,2136 | 73,9477 | 73,3943 |

| |
|--|
| Regolamento della Gestione separata “Previattiva UnipolSai” |
|--|

Art. 1

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Compagnia”), a fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modifiche e integrazioni), attua una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome “Previattiva UnipolSai” (di seguito la “Gestione separata”). La Gestione separata è conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP del 3 giugno 2011, n. 38 e del Provvedimento ISVAP del 10 novembre 2006, n. 2472.

Il presente Regolamento della Gestione separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l’euro.

Art. 3

L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d’investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza, la liquidità degli investimenti, tenuto conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità alla normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte.

- Investimenti obbligazionari: le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito.
- Investimenti azionari: gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
- Investimenti immobiliari: gli investimenti immobiliari sono effettuati prevalentemente in beni immobili, incluse le azioni di società immobiliari.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un’efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa, e in Oicr alternativi.

La composizione delle attività della Gestione separata rispetta i seguenti limiti quantitativi:

| Tipologia di investimento | Massimo |
|---|----------------|
| Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili | 100% |
| Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili | 20% |
| Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili | 35% |
| Investimenti in altri strumenti finanziari | 20% |

Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

I titoli corporate con rating inferiore all’investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 15% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le

controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali la Compagnia detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Compagnia.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuta alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente Regolamento.

Art. 9

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Compagnia stessa. Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

| |
|---|
| Gestione separata collegata alla fase di erogazione della rendita per gli aderenti alla data del 30/01/2017 |
|---|

| |
|---|
| Regolamento della Gestione separata “Domani UnipolSai” |
|---|

Art. 1

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Società”) attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome “Domani UnipolSai” (di seguito la “Gestione separata”).

Il presente Regolamento della Gestione separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l'euro.

Art. 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d'investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza, la liquidità degli investimenti, tenuto conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite in attivi conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa di settore. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte.

- Investimenti obbligazionari: le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito.
- Investimenti azionari: gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
- Investimenti immobiliari: gli investimenti immobiliari sono effettuati prevalentemente in beni immobili, incluse le azioni di società immobiliari.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa, e in Oicr alternativi.

La composizione delle attività della Gestione separata rispetta i seguenti limiti quantitativi:

| Tipologia di investimento | Massimo |
|---|----------------|
| Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili | 100% |
| Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili | 40% |
| Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili | 35% |
| Investimenti in altri strumenti finanziari | 20% |

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali la Società detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente Regolamento.

Art. 9

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Società stessa. Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it